



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

PASQUALE D'ASCOLA

Primo Presidente

ADRIANA DORONZO

Presidente di Sezione

GIACOMO MARIA STALLA

Presidente di Sezione

GIULIA IOFRIDA

Presidente di Sezione

ENZO VINCENTI

Presidente di Sezione

LAURA TRICOMI

Consigliere

ANTONELLA PAGETTA

Rel. Consigliere

GIUSEPPE GRASSO

Consigliere

GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI

Consigliere

Oggetto



Ud. 07/07/2026 P.U.
Cron.

R.G. n. 20811/2025

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 20811-2025 proposto da:

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

■■■■ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ■■■■,
presso lo studio dell'avvocato ■■■■, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ■■■■

■■■■

■■■■ - ■■■■

■■■■ in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, ■■■■ presso l'Ufficio Legale



Nazionale dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati N [REDACTED] e 24607/2026
[REDACTED] 11/08/2026

- controricorrenti -

contro

[REDACTED] S.P.A., in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], che la rappresenta e difende;

- intimata -

contro

[REDACTED] - [REDACTED] e [REDACTED]

- intimati -

avverso la sentenza n. 3292/2025 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 16/04/2025.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dal Consigliere ANTONELLA PAGETTA

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.

RILEVATO CHE

1. [REDACTED] s.p.a. impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento del 22 marzo 2022 con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva accertato a suo carico la sussistenza di una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, con riferimento all'offerta dei servizi con tecnologia 5G e le aveva inflitto una sanzione pari a 1.200.000 euro.

2. A sostegno dell'impugnazione la società aveva dedotto la tardività del provvedimento sanzionatorio che asseriva intervenuto in violazione del termine del termine massimo di conclusione del procedimento stabilito dal Regolamento Procedure adottato dall'Autorità medesima; questa, dopo aver inizialmente fissato il termine finale del procedimento al 1° ottobre 2023, lo aveva prorogato per ben tre volte (per un totale di 179 giorni di proroghe complessivi), a fronte



di due proroghe massime (per 120 giorni totali) consentite dall'art. 7 del Regolamento Procedure.

3. Il TAR Lazio respingeva il ricorso.

4. Con la sentenza in epigrafe indicata il Consiglio di Stato, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato gli atti impugnati, osservando in sintesi che: a) la concessione della terza proroga per il periodo massimo di sessanta giorni, motivata da "particolari esigenze istruttorie" violava il disposto dell'art. 7, comma 3 del Regolamento Procedure, alla stregua del quale il termine massimo di 150 giorni fissato in caso di procedimento per pratiche commerciali scorrette, poteva essere prorogato solamente per le seguenti motivazioni: - "fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento"; - "fino ad un massimo di sessanta giorni, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni o emergano sopravvenute esigenze istruttorie"; b) per costante giurisprudenza amministrativa, intervenuta anche in relazione ai termini previsti dall'art. 7 cit, ed in conformità delle indicazioni tratte dalla giurisprudenza Costituzionale, della CEDU e della Corte di Giustizia, secondo la quale la fissazione di termini procedurali ragionevoli in materia di accertamento delle infrazioni e di imposizione di sanzioni da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza è compatibile con il diritto dell'Unione, il termine per la conclusione del procedimento aveva natura perentoria; c) anche a prescindere dall'aspetto relativo alla natura perentoria del termine in esame, era da rilevare che la terza proroga disposta dall'Autorità - proroga ritualmente impugnata dalla società - non risultava conforme alla disposizione regolamentare ed aveva determinato un allungamento del procedimento, oltre il termine massimo (pari a 150 giorni) stabilito dalla previsione regolatrice; d) la motivazione addotta a sostegno della terza proroga risultava inoltre assolutamente generica e, contrariamente agli assunti del Giudice di primo grado, non giustificata dalla necessità dell'esplicazione del diritto di difesa della parte - la quale non aveva formulato alcuna istanza a riguardo - e neppure dalla esigenza di svolgimento di una specifica attività istruttoria .



5. Con ricorso ai sensi dell'art. 111, comma 8 Cost., dell'art. 362 c.p.c., e dell'art. 120 c.p.c. l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato la decisione denunciando violazione dei limiti esterni alla giurisdizione. [REDACTED] s.p.a. ha resistito con controricorso. [REDACTED]

([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED])
[REDACTED] ha depositato controricorso dichiarando di aderire al ricorso dell'Autorità e chiedendo la cassazione della decisione impugnata

6. [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] - [REDACTED] e [REDACTED] sono rimasti intimati.

7. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

8. Tutte le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con unico articolato motivo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato denuncia eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato il quale, esorbitando dalla legittima attività interpretativa, aveva invaso la sfera di competenza del Legislatore applicando, di fatto, una regola di creazione giurisprudenziale, priva di riscontro nell'ordinamento positivo; era stato in tal modo introdotto un nuovo e diverso limite temporale alla conclusione dell'istruttoria dinanzi ad essa Autorità rispetto a quello indicato dalla norma statale. Secondo parte ricorrente, la decisione impugnata introduceva una previsione *ex novo*, che imponeva all'Amministrazione di concludere il procedimento istruttorio, a pena di decadenza, entro il termine indicato nel Regolamento; nel pervenire a tale soluzione il Consiglio di Stato aveva quindi travalicato i limiti propri dell'attività ermeneutica operando, in violazione del principio costituzionale di legalità amministrativa, una chiara invasione della sfera di potere propria del legislatore.

Il Collegio reputa che la questione posta con il motivo di ricorso per cassazione, implicante nel suo nucleo centrale la verifica della violazione da parte del Giudice speciale, della sfera di competenza riservata al legislatore, realizzata esorbitando dalla legittima attività interpretativa, rende opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza,



quale «luogo» privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto di particolare rilevanza (cfr. Cass n. 32418/2025, Cass. n. 13679/2025).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2026

Il Presidente
Pasquale D'Ascola

